



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

nella persona del [REDACTED], alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED]

TRA

[REDACTED] ([REDACTED]), nata a [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. **Generoso M.T. Iodice** e
dell'avv. **Antonio Iodice** in Marcianise (CE), alla via Duomo, 16, i quali la rappresentano e
difendono come in atti

RICORRENTE

E

[REDACTED], con
sede in Napoli [REDACTED], ([REDACTED]) in persona del
rappresentante legale pro tempore rappresentato e difeso dall' [REDACTED], ed
elettivamente domiciliati presso la sede legale della medesima [REDACTED]
[REDACTED].

RESISTENTE

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2025 [REDACTED], premesso di lavorare alle
dipendenze della convenuta inquadrata con profilo professionale CPSI – Infermiere –



cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro e sono finanziate con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)»; al comma 7 stabilendo poi che «Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano, a decorrere dall'1 gennaio 2023, le indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 7, 12, 13 e 14 del CCNL 21.5.2018».

Venendo al caso che ci occupa, va rilevato che l'Azienda Ospedaliera non contesta il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto la maggiorazione, ma si limita a contestare l'intervenuta prescrizione di parte del credito, nonché le modalità di calcolo degli importi richiesti.

Sul punto parte ricorrente con le note depositate in data 8.4.2026 ha precisato che, stante la messa in mora trasmessa all'Azienda Ospedaliera resistente in data 18.12.2024, tutti i crediti precedenti al 18.12.2019 sono da considerarsi prescritti, aderendo in tal modo alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente e chiedendo, quindi, a condanna al pagamento della somma di euro 2.392,90 come ricalcolata al netto dei crediti prescritti.

Al contrario contesta l'eccezione spiegata sulle modalità di calcolo del quantum. Sul punto questo giudicante ritiene di accogliere la prospettazione di parte ricorrente in quanto in ordine al *quantum*, è corretto il metodo adoperato. Esso si fonda sulla retribuzione oraria risultante dai cedolini paga e applica correttamente le maggiorazioni del 30% per il lavoro festivo diurno e del 50% per il lavoro festivo notturno, in conformità all'art. 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 07/04/1999, come richiamato dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. 2016-2018. La base di calcolo è quella prevista dal medesimo art. 34, comma 7, che individua la retribuzione oraria maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dal rateo di tredicesima mensilità.

La domanda della ricorrente va quindi accolta disponendo la condanna dell'██████████ al pagamento in favore della stessa delle somme ricalcolate così come indicate in dispositivo, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, ██████████ ██████████ definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto della ricorrente ██████████ a percepire il compenso di cui all'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità 2016-2018 in relazione all'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali e per l'effetto,



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

condanna la resistente a pagare in favore di [REDACTED] la somma di euro 2.392,90, oltre interessi dalle scadenze mensili all'effettivo soddisfo;

[REDACTED]

[REDACTED]

Napoli, 14 aprile 2026

Il giudice

[REDACTED]

